



UNIVERSITÀ DI NAPOLI
L'ORIENTALE

**REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO
DEL TITOLO DI «PROFESSORE EMERITO» E DI «PROFESSORE ONORARIO»**

Emanato con D.R. n.286 del 07/04/2022 (affisso all'Albo prot. n.27607 Rep. N.119 dell'11/04/2022)

ARTICOLO 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di formulazione, da parte dell'Ateneo, della proposta al Ministro competente per il riconoscimento del titolo di «professore emerito» e di «professore onorario», in conformità a quanto disposto dall'art. 111 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 15, c.2, della legge n. 311/1958, e individua le attività che i medesimi possono svolgere in Ateneo.

ARTICOLO 2

REQUISITI E CONFERIMENTO DEL TITOLO

1. L'Ateneo può proporre il riconoscimento del titolo di:
 - a. «Professore Emerito» per coloro i quali siano collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni e che abbiano svolto almeno venti anni di servizio in qualità di Professore di prima fascia, comprensivi pertanto del periodo di straordinariato;
 - b. «Professore Onorario» per coloro i quali che siano collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni e che abbiano svolto almeno quindici anni di servizio in qualità di Professore di prima fascia, comprensivi pertanto del periodo di straordinariato.
2. La proposta di conferimento del titolo di «Professore Emerito» e di «Professore Onorario» può essere avanzata, come di seguito disciplinato, per docenti in possesso dei requisiti oggettivi di cui al precedente comma e che abbiano dato lustro all'Ateneo attraverso il raggiungimento di uno standard qualitativo particolarmente elevato nell'ambito dello svolgimento dell'attività di ricerca e della produzione scientifica.
3. Costituiscono ulteriori elementi di valutazione per la proposta di conferimento del titolo:
 - a. cariche accademiche e negli Organi universitari, ruoli di responsabilità nelle Strutture e nell'organizzazione dell'Ateneo;
 - b. incarichi scientifici;
 - c. prestigiosi premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca.
4. La proposta di riconoscimento di uno dei titoli di cui al presente Regolamento potrà riguardare esclusivamente docenti che:
 - a. non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato;
 - b. non abbiano subito alcun provvedimento disciplinare;
 - c. non abbiano subito alcun provvedimento da parte dell'Ateneo per inadempienze in ordine all'attività scientifica e didattica;
 - d. non siano incorsi in infrazioni del Codice Etico;

e. siano in quiescenza da non oltre 24 mesi

ARTICOLO 3

PROCEDURA

1. La proposta, adeguatamente motivata, è avanzata da almeno cinque professori in servizio presso l'Ateneo, di cui almeno tre professori di I fascia, al Direttore del Dipartimento cui il candidato afferiva al momento della cessazione dal servizio. Alla proposta è allegato un breve profilo curriculare in relazione ai requisiti previsti ai precedenti articoli.
2. In merito alla proposta si esprime, mediante votazione segreta e a maggioranza assoluta, il Consiglio di Dipartimento in composizione ristretta ai soli professori di I fascia entro la fine dell'anno successivo a quello della cessazione dal servizio dello stesso.
3. Il Consiglio di Dipartimento, nella suddetta composizione, non può essere chiamato a esprimersi in ordine alla proposta di riconoscimento del titolo di «Professore Emerito» e di «Professore Onorario» relativa a un medesimo docente qualora, in due precedenti adunanze aventi all'ordine del giorno la medesima proposta, non sia stato raggiunto il quorum deliberativo previsto, oppure nel caso in cui esso abbia già adottato delibera sfavorevole.
4. La proposta con delibera favorevole del Consiglio del Dipartimento è sottoposta all'esame del Senato Accademico per acquisizione di apposito parere.
5. Acquisito il parere favorevole da parte del Senato Accademico, la proposta è inoltrata dal Rettore al Ministro competente.
6. In caso di motivato parere negativo la proposta decade senza possibilità di reiterazione.

ARTICOLO 4

BENEFICI

1. I «Professori Emeriti» e i «Professori Onorari» possono continuare a svolgere attività di ricerca, non come responsabili scientifici, all'interno di gruppi, progetti e centri di ricerca, previo parere favorevole del Dipartimento cui afferivano al momento del collocamento a riposo o delle dimissioni e comunque nel rispetto della normativa vigente.
2. L'eventuale affidamento di contratti di docenza ai «Professori Emeriti» e ai «Professori Onorari» resta disciplinato dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
3. I «Professori Emeriti» e i «Professori Onorari» hanno diritto all'accesso alla rete informatica di Ateneo, alla posta elettronica e al sistema bibliotecario per tre anni, rinnovabili su richiesta.
4. I «Professori Emeriti» e i «Professori Onorari», su invito e in relazione a specifici argomenti all'ordine del giorno, possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni della struttura di cui fanno parte al momento del collocamento a riposo.
5. Il Dipartimento, di cui al comma 1, compatibilmente con la disponibilità dei suoi spazi di pertinenza, può mettere a disposizione dei «Professori Emeriti» e dei «Professori Onorari» uno spazio affinché essi possano continuare a frequentare le strutture dipartimentali e utilizzare le risorse documentali; il beneficio è concesso per un triennio ed è rinnovabile, qualora ne permangano le motivazioni.

ARTICOLO 5

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano anche ai «Professori Emeriti» e ai «Professori Onorari» già nominati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.